



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

LICEO TORRICELLI-BALLARDINI
FAENZA

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane
Codice meccanografico RAPC04000C – Codice fiscale 90033390395 – Ambito regionale 17
Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria dell'Angelo, 48 -- 48018 Faenza

Telefono Liceo (tutte le sedi) 0546 21740

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it

Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell'Angelo, 1 -- 48018 Faenza

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza

Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza

Circ. n. 258

A tutto il personale scolastico
A tutte le famiglie
dell'Istituto Liceo Torricelli-Ballardini

Oggetto: nuove disposizioni per fronteggiare l'emergenza – Decreto-Legge 7 gennaio 2022,
n.1

A seguito della pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 si indicano le nuove procedure da seguire per la gestione dei casi di positività all'infezione da Sars-Cov-2.

Art.4 Comma c:

"c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

- 1) con **un caso di positività** nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
- 2) con **due casi di positività** nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- 3) con almeno **tre casi di positività** nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni. 2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

In merito al tracciamento si riporta l'art.5 comma 1

"Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza di cui all'articolo 4, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno

2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ..."

Grazie all'accordo con le associazioni delle farmacie, **da lunedì 10 gennaio** in Emilia-Romagna **le persone senza sintomi Covid 19** possono recarsi nelle farmacie convenzionate per eseguire il **test antigenico rapido nasale**. Lo potranno fare purché rientranti nei seguenti casi: per **effettuare uno screening di controllo** oppure, se asintomatiche e in quarantena per aver avuto un contatto stretto con un caso di Covid, per **chiudere il periodo di quarantena** stessa (**entro 24 ore** riceveranno in modalità automatica dall'azienda sanitaria il referto di chiusura del caso e riattivazione del Green pass). Nel caso poi per queste persone il test risulti positivo, potranno effettuare il test antigenico rapido nasale sempre in farmacia dopo 10 giorni **per la chiusura del periodo di isolamento** o dopo 7 giorni nel caso si tratti di persona vaccinata con terza dose (booster), che abbia completato il ciclo primario o sia guarita dal Covid, sempre da meno di 4 mesi.

I tamponi eseguiti per chiusura quarantena o isolamento sono **a carico del Servizio sanitario**.

Nell'accordo con le farmacie rientra anche un punto relativo alle scuole. Potranno infatti fare il test antigenico rapido gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nella cui classe si sia verificato un caso COVID, su richiesta del medico di medicina generale o del pediatra. In particolare, potranno fare il primo test nel momento in cui viene rilevata la presenza di un positivo e il secondo test a cinque giorni dal primo. Il tampone sarà a carico della struttura commissariale.

Seguiranno le indicazioni applicative del Decreto in oggetto come verranno comunicate alle scuole.

La Dirigente scolastica
Paola Falconi
firmato digitalmente